

# BONIFICA DELL'AMIANTO: CONTROLLO E GARANZIE

*Marco Nardini*

*Da una delibera del Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti l'attuazione di direttive comunitarie per la bonifica dei beni contenenti amianto: una norma da seguire, una professionalità da proporre.*

**C**on l'entrata in vigore delle delibere 1 e 2 in data 30/03/04 del Comitato Nazionale e del decreto del Ministro dell'Ambiente che definisce importi e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, diventa obbligatoria l'iscrizione all'Albo gestione rifiuti delle imprese che esercitano o intendono esercitare attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

Rimane incerta la data dell'entrata in vigore del predetto decreto collegata alla natura regolamentare o meno del medesimo.

Nel primo caso, considerata la pubblicazione in Gazzetta in data 14/04/04, l'entrata sarebbe quella del 29/04/04, mentre nel secondo caso l'entrata in vigore sarebbe immediata e legata alla data della pubblicazione.

In quest'ultima eventualità il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 30 del decreto Ronchi (la normativa sullo smaltimento rifiuti che ha puntato ad assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente) scadrebbe il 14/06/04 data in cui l'impresa dovrebbe iscriversi, ovvero

presentare domanda di iscrizione all'Albo.

Ricordiamo che ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del D. Ministero Ambiente del 28/04/98 n. 406 sono ripartite in:

- a) attività di bonifica effettuata sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coperchi, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti.

Le sottocategorie tengono naturalmente conto dei diversi tipi di materiali contenenti amianto, della maggiore o minore complessità dei relativi interventi di bonifica e del grado di pericolo cui sono esposti gli operatori e più in generale l'ambiente.

Qui vanno ricordati ai proprietari dei beni, soprattutto agli amministratori di condominio, gli obblighi derivanti dal D.M. 06/09/94, consistenti

nella valutazione dei materiali contenenti amianto negli edifici, l'attuazione del programma di controllo in sede e le procedure per le attività di custodia e di manutenzione.

Per quanto attiene ai profili dell'esposizione alle responsabilità penali, che nel caso dei Condomini ricadono sugli amministratori, va ricordato il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza per la tutela degli abitanti dello stabile, della popolazione residente e dell'ambiente.

Tornando alla legislazione in esame, la delibera n. 1 del 30/03/04 individua tra l'altro, per ciascuna delle sottocategorie, le dotazioni dei mezzi strumentali; le capacità e garanzie finanziarie, ma soprattutto i requisiti professionali dei responsabili tecnici in quanto figura fondamentale per l'idoneità tecnica dell'impresa.

Il regolamento dell'Albo assegna estrema rilevanza al livello professionale del responsabile tecnico e ritiene che esso derivi dal concorso di più fattori sia teorici (titolo di studio, corsi di formazione) che pratici (esperienza maturata in set-

tori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione).

Il Comitato Nazionale ha stabilito che il responsabile tecnico sia "il responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e sanitarie con particolare riferimento alla qualità del prodotto della prestazione realizzata e al mantenimento dell'idoneità dei mezzi strumentali utilizzati".

Particolare importanza riveste la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 3, della delibera rivolta alle imprese in attività alla data di efficacia della delibera stessa. Esse hanno cinque anni di tempo per dotarsi di un responsabile tecnico fornito dei requisiti previsti dall'allegato "C" che purtroppo esclude i diplomati, ancorché in grado di dimostrare esperienza nel settore. In questo periodo l'incarico può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa anche carente dei requisiti previsti. Ovviamente per poter usufruire del beneficio previsto dalla norma transitoria le imprese, oltre a presentare la domanda di iscrizione tempe-

## PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORATORI

**Ancora fermi i corsi di formazione previsti dalla legge. Auspicando una decisione positiva che individui i Collegi come soggetti formatori.**

Pervengono, da parte di colleghi che svolgono la funzione di responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP), richieste di partecipazione ai corsi di formazione specifici previsti all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 195 del 23/06/03 in vigore dal 13/08/03. Fermo restando che gli Ordini e Collegi professionali purtroppo sono esclusi dagli enti organizzatori previsti all'art. 2 comma 3 del citato decreto, si precisa che ancora non sono stati individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

In attesa di tali specifiche auspichiamo che, sempre in sede di Conferenza, gli Ordini e Collegi professionali possano essere individuati come altri soggetti formatori.

Comunque fino all'istituzione dei corsi di formazione suddetti possono continuare a svolgere l'attività di RSPP coloro che in possesso di un titolo non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione, rispondenti ai contenuti minimi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Sanità del 16/01/97, organizzati da enti e organismi pubblici o altri soggetti ritenuti idonei dalle Regioni.

(M.N.)

stivamente nel termine di cui all'articolo 30 del Ronchi, dovranno anche dimostrare di essere già in attività alla data di efficacia della delibera. Per questo sarà necessario presentare copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 9 della legge 257/1992 o copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle ASL ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 277/1991.

A noi l'opportunità di controllare e di garantire.